

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

2^a Sezione Penale

in composizione collegiale

Dr. MICHELE	PETRANGELO	Presidente
Dr. Maria Christina	DE TOMMASI	Giudice est.
Dr. Simone	ORAZIO	Giudice

all'udienza del 25.03.2014

con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Giovanna CANNARILE

l'assistenza del Cancelliere Maria Grazia LEO

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

1) PICCOLI Maria nata a Forlì del Sannio il 18.01.1952 residente
Pescolanciano Via Garibaldi, 21

LIBERA CONTUMACE

2) LUBELLI Luigi nato a Lecce il 22.06.1944 residente Taranto Via Cesare
Battisti, 216

LIBERO CONTUMACE

3) GRAVINA Nicola nato a Taranto il 17.06.1946 residente Taranto-Lama
Via Federico II, 2/22 p. 5 int.D

LIBERO PRESENTE

4) APRILE Carlo nato a Muro Leccese il 19.06.1947 residente a
Fragagnano C.so Vittorio Emanuele, 12

LIBERO ASSENTE

5) AIRO' Raffaello nato a Lizzano il 06.12.1951 residente a Taranto Via
Lago di Molveno, 7

LIBERO PRESENTE

6) SCIALPI Giuseppe nato a Taranto il 15.08.1965 residente a Taranto Via
Istria, 36

LIBERO PRESENTE

7) STAGNI Raffaele nato a Taranto il 16.12.1964 residente a Taranto-
Lama Via Zinnie, 13

LIBERO PRESENTE

8) SOGET S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi con sede in Pescara
(in persona del legale rappr. D'Andrea Rita) Via Venezia, 49

LIBERA CONTUMACE

N. 806/14

REG. SENT.

For 5483000 pp

N. 7728/11

R.g. Dib.

N. 1739/07

R.G.N.R.

N.

Repertorio

N. 799/14

Mod. 2/A/SG

1. 2376/14

Depositata in

Cancelleria

il *12/5/14*

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

(Carmela Menno)

Visto:

Il Procuratore

Generale

Data

irrevocabilità

Comunicaz. ex art. 15
Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. ex art. 27
Reg. es. c.p.p.

Comunicaz. Ex art. 28
Reg. es. C.p.p.

Compilata scheda il

N.

Mod.3/A/SG

c.p.p., **PICCOLI Maria, GRAVINA Nicola e APRILE Carlo** devono essere condannati al pagamento, in solido tra loro, del risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, rimettendo alla valutazione di quest'ultimo la gravità della colpa della banca stessa, di per sé comportante, ai sensi dell'art. 1227, co. I, cod. civ, una diminuzione del risarcimento del danno.

Per il possibile riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore, non è possibile, nella suddetta sede, riconoscere e liquidare la provvisoria immediatamente esecutiva pure richiesta dal Tesoriere nelle sue note conclusive.

PICCOLI Maria, LUBELLI Luigi, GRAVINA Nicola e APRILE Carlo vanno condannati, altresì, solidalmente tra loro a rifondere alle parti civili le spese sostenute per il presente giudizio, che si reputa equo fissare nella misura indicata nel dispositivo in considerazione del numero delle udienze, della partecipazione attiva dei difensori alla fase istruttoria, attraverso il deposito di scritti difensivi e di produzione documentale nonché del risultato favorevole conseguito.

Passando, da ultimo, a quantificare le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati sub. C ed E della rubrica, quanto alla sanzione pecuniaria, considerato più grave l'illecito sub art. 25, co. II, del D. L. vo n. 231 del 2001, la pena base di duecento quote da euro 500,00 deve essere, ex art. 21, aumentata fino all'ammontare di quattrocento quote.

Letto l'art. 25, co. V, del D.L. vo n. 231/01, che, quanto alla scelta delle sanzioni interdittive, rende possibile la scelta tra quelle di cui al comma II dell'art. 9, reputa il Collegio, nella vicenda *de qua*, idonee ed efficaci l'interdizione dall'esercizio dell'attività ed il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, nell'osservanza del limite minimo di un anno.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, dichiara **PICCOLI Maria** colpevole del reato ex art. 323 c.p. quanto al capo A di imputazione nonché dei reati di cui ai capi C, D ed E di imputazione; **LUBELLI Luigi** colpevole dei reati di cui ai capi C e D di imputazione; **GRAVINA Nicola e APRILE Carlo** colpevoli del reato ex art. 323 c.p. di cui ai n. 2, 3 e 4 del capo A di imputazione nonché dei reati di cui ai capi D ed E di imputazione e, avvinati i fatti sotto il vincolo della continuazione (reato più grave quello sub D, ex art. 314 c.p.), condanna **PICCOLI Maria** ad anni 5 di reclusione (p.b. anni 3, diminuita, ex art. 62 bis, c.p. ad anni 2, aumentata, ex art. 81 cpv c.p. fino alla pena comminata), **LUBELLI Luigi** ad anni quattro di reclusione (p.b. anni 3 diminuita, ex art. 62 bis, c.p. ad anni 2 aumentati, ex art. 81 cpv c.p. fino alla pena comminata), **GRAVINA Nicola e APRILE Carlo** ad anni due e mesi sette di reclusione (p.b. anni 3 diminuita, ex art. 62 bis c.p., ad anni 2 aumentati, ex art. 81 cpv c.p. fino alla pena comminata) oltre al pagamento delle spese processuali ciascuno per quanto di ragione. Letto l'art. 317 bis c.p. dichiara **PICCOLI**

Maria e LUBELLI Luigi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, mentre GRAVINA Nicola e APRILE Carlo interdetti dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

Letto l'art. 539, co. II, c.p.p., condanna PICCOLI Maria, LUBELLI Luigi, GRAVINA Nicola e APRILE Carlo al pagamento, in solido tra loro, di una provvisoria immediatamente esecutiva pari all'importo di euro 400.000,00 nei confronti del Comune di Taranto nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e del Comune di Taranto, da liquidarsi in separata sede oltre alle spese di costituzione e giudizio che si liquidano per ciascuna in euro 10.000,00 con accessori di legge.

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di LUBELLI Luigi per il reato ex art. 323 c.p. di cui al capo A e per il reato di cui al capo E di imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve PICCOLI Maria, LUBELLI Luigi, GRAVINA Nicola e APRILE Carlo dai reati di cui agli artt. 56 - 640 cpv. - 81 c.p. - 132 D.L.vo 385/93 di cui al capo A di imputazione perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve GRAVINA Nicola e APRILE Carlo dal reato ex art. 323 c.p. di cui al n. 1 del capo A di imputazione per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530, c.p.p., assolve PICCOLI Maria dal reato di cui al capo B di imputazione perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve AIRO' Raffaello, SCIALPI Giuseppe e STAGNI Raffaele dai reati di cui ai capi D ed E di imputazione per non aver commesso il fatto.

Riconosciuta la sussistenza dell'illecito amministrativo ex art. 5 ss. D.Lgs. n. 231/2001 di cui al capo F di imputazione, letti gli artt. 9, co. II, 21, 24 e 25, co. III, del D. Lgs. n. 231/2001, applica a SOGET S.p.A. Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione pecuniaria di 400 quote da euro 500,00 ciascuna nonché le sanzioni interdittive di cui alle lett. A (interdizione dall'esercizio dell'attività) e C (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione) del comma secondo dell'art. 9 per la durata di un anno.

Motivazione riservata in giorni 90.

Taranto, 25 marzo 2014



Il Presidente

(dott. Michele PETRANGELO)

Il Giudice estensore

(dott. ssa Maria Christina DE TOMMASI)

Maria Christina De Tommasi

Michele Petrangelo